



COMUNE DI BRESCIA

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
DELLA PARTECIPAZIONE TERRITORIALE E DI COMUNITÀ**

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale in data
29.1.2024 n. 6

INDICE:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Partecipazione civica - Consigli di quartiere
- Art. 2 Articolazione territoriale dei quartieri
- Art. 3 Finalità generali

TITOLO II - ORGANI DEL QUARTIERE

- Art. 4 Articolazione del quartiere
- Art. 5 Assemblea di quartiere
- Art. 6 Consiglio di quartiere
- Art. 7 Presidente del Consiglio di quartiere

TITOLO III - ATTUAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE TERRITORIALE E DI
COMUNITA'

- Art. 8 Strumenti per l'attuazione della partecipazione
territoriale e di comunità
- Art. 9 Pareri
- Art. 10 Richieste, proposte, promozione attività
- Art. 11 Promozione e sostegno delle istituzioni scolastiche,
delle forme associative o di altre realtà del territorio
- Art. 12 Promozione della gestione condivisa e rigenerazione dei
beni comuni

TITOLO IV - CONSULTAZIONI E NOMINA DEI CONSIGLI DI QUARTIERE

- Art. 13 Responsabile del procedimento
- Art. 14 Commissione di verifica
- Art. 15 Consultazioni
- Art. 16 Convocazione delle consultazioni e modalità di
presentazione delle candidature
- Art. 17 Operazioni di scelta dei candidati e delle candidate
- Art. 18 Ricorsi sulle operazioni di consultazione
- Art. 19 Operazioni di riepilogo consultazioni
- Art. 20 Nomina del Consiglio di quartiere

TITOLO V - FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DI QUARTIERE

- Art. 21 Prima seduta e nomina del/della Presidente
- Art. 22 Funzionamento del Consiglio di quartiere e modalità di convocazione
- Art. 23 Sedute
- Art. 24 Sedute congiunte
- Art. 25 Verbale di seduta
- Art. 26 Funzioni del/della Presidente del Consiglio di quartiere
- Art. 27 Gruppi di lavoro tematici del Consiglio di quartiere
- Art. 28 Funzionamento dell'Assemblea di quartiere
- Art. 29 Assemblea dei/delle Presidenti dei Consigli di quartiere

TITOLO VI - RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE, CON ALTRI ORGANISMI E CON GLI UFFICI DECENTRATI

- Art. 30 Rapporti con il Consiglio Comunale
- Art. 31 Rapporti con organismi consultivi
- Art. 32 Rapporti con l'Urban Center
- Art. 33 Rapporti con gli uffici decentrati
- Art. 34 Comunicazione istituzionale e promozione delle iniziative
- Art. 35 Formazione

TITOLO VII - CESSAZIONE DALLE CARICHE

- Art. 36 Cessazione dalla carica di consigliere/consigliera di quartiere
- Art. 37 Decadenza e cessazione del/della Presidente del Consiglio di quartiere
- Art. 38 Scioglimento del Consiglio
- Art. 39 Norma finale

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - PARTECIPAZIONE CIVICA - CONSIGLI DI QUARTIERE

1. Il Comune di Brescia, in attuazione dell'art. 8 del TUEL e dell'art. 41 dello Statuto comunale, articola la propria presenza sul territorio tramite consulte territoriali, denominate Consigli di quartiere, quali organismi volti a favorire la partecipazione civica, la democrazia di prossimità e la consultazione su materie di interesse del quartiere.
2. Ai Consigli di quartiere spettano funzioni consultive sulle scelte di programmazione comunale e sui servizi di competenza comunale di rilevanza di quartiere, nonché funzioni di promozione di cittadinanza attiva e responsabilità sociale, come anche il miglioramento della qualità della vita e l'attivazione di percorsi di coesione sociale, favorendo la sostenibilità ambientale, sociale ed economica.
3. I Consigli di quartiere svolgono un ruolo propositivo, di analisi e di individuazione delle diverse problematiche e delle priorità presenti a livello di quartiere.
4. In presenza di temi che per loro natura vanno oltre i limiti territoriali dei quartieri, i Consigli di quartiere si aggregano per zone, con una flessibilità progettuale e una sinergia organizzativa che li renda in grado di affrontare temi trasversali.

Art. 2 - ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DEI QUARTIERI

1. L'individuazione e la delimitazione dei quartieri sono quelle risultanti dall'allegato al presente regolamento che contiene la mappa con la definizione dei confini dei quartieri. Eventuali aggiornamenti riferiti esclusivamente ai confini saranno effettuati in occasione del rinnovo dei Consigli di quartiere, coinvolgendo i Consigli di quartiere interessati, e terranno conto anche della effettiva rappresentanza territoriale.
2. Ogni Consiglio di quartiere ha sede nel proprio territorio, in locali comunali o convenzionati individuati dal/dalla dirigente responsabile del Settore Partecipazione.

Art. 3 - FINALITÀ GENERALI

1. Il presente regolamento disciplina, in applicazione delle leggi vigenti e dello Statuto comunale, le singole materie di proposta e/o di consultazione, le modalità istitutive, la nomina dei componenti, il funzionamento degli organismi.
2. Il Comune, ai sensi dell'art. 41 del proprio Statuto, riconosce all'istituto della partecipazione, attraverso l'attività dei Consigli di quartiere, un ruolo di impulso e garanzia per lo sviluppo della vita democratica e della partecipazione popolare alle scelte dell'Amministrazione comunale.

TITOLO II - ORGANI DEL QUARTIERE

Art. 4 - ARTICOLAZIONE DEL QUARTIERE

1. Il quartiere si articola in:
 - Assemblea di quartiere
 - Consiglio di quartiere
 - Presidente del Consiglio di quartiere

Art. 5 - ASSEMBLEA DI QUARTIERE

1. L'Assemblea di quartiere è un istituto di partecipazione popolare volto all'informazione e alla consultazione dei cittadini e delle cittadine, delle realtà sociali e di altre realtà del quartiere sui problemi e sulle proposte di interesse territoriale. È aperto a tutta la popolazione residente e alle realtà territoriali (associazioni, organizzazioni di volontariato, istituzioni sociali, rappresentanti del tessuto economico, ecc.), rendendo effettiva la loro partecipazione all'attività del quartiere. In presenza di tematiche di interesse comune può essere svolta anche per zone, in modo congiunto tra due o più quartieri.

Art. 6 - CONSIGLIO DI QUARTIERE

1. Il Consiglio di quartiere è costituito allo scopo di favorire il coinvolgimento attivo della comunità, dell'associazionismo e del volontariato per la presentazione di proposte, richieste e sollecitazioni relativamente ai servizi di competenza comunale nel territorio del quartiere. È quindi referente della comunità locale e collabora con l'Amministrazione comunale per favorire un'efficace, sostenibile e partecipata amministrazione della cosa pubblica.
2. Si compone di:
 - 11 componenti per i quartieri con popolazione superiore a 12.000 abitanti;
 - 9 componenti per i quartieri con popolazione superiore a 7.000 abitanti;
 - 7 componenti per i quartieri con popolazione pari o inferiore a 7.000 abitanti;

secondo quanto risultante dalla popolazione residente iscritta nei registri anagrafici.

3. Il numero di componenti può essere ridotto di 2 unità in caso di necessità di convocazione straordinaria delle consultazioni in seguito al mancato raggiungimento del numero di candidature previste nella consultazione ordinaria.
4. I Consigli di quartiere restano in carica fino alla nomina dei nuovi organismi. La consultazione per l'individuazione dei componenti e delle componenti del medesimo deve avvenire non oltre 10 mesi dall'insediamento del Consiglio comunale a pena di decadenza.
5. L'attività dei componenti e delle componenti il Consiglio e del/della Presidente è gratuita. Non sono ammesse forme di compenso, comunque denominato, né rimborsi spese

Art. 7 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE

1. Il/La Presidente del Consiglio di quartiere viene scelto/a in seno al Consiglio di quartiere tra i propri componenti, con le modalità di cui al successivo art. 21.
2. Il/La Presidente del Consiglio di quartiere convoca il Consiglio e lo presiede e ne firma i verbali, lo rappresenta e ne cura le decisioni, convoca le assemblee territoriali. È invitato/a a presenziare alle sedute delle Commissioni Consiliari quando si esaminano argomenti rilevanti riguardanti il territorio di competenza, ai sensi del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio e della Giunta Comunali.
3. I/Le Presidenti si riuniscono nell'Assemblea cittadina dei/delle Presidenti per l'esame di tematiche relative all'intero territorio comunale.

TITOLO III - ATTUAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE TERRITORIALE E DI
COMUNITA'

ART. 8 - STRUMENTI PER L'ATTUAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE
TERRITORIALE E DI COMUNITA'

1. La partecipazione territoriale dei cittadini e delle cittadine attraverso i Consigli di quartiere si attua con:
 - Formulazione di pareri
 - Richieste, proposte, promozione di attività
 - Promozione e sostegno delle istituzioni scolastiche, delle forme associative, o di altre realtà del territorio
 - Promozione della gestione condivisa e della rigenerazione dei beni comuni

Art. 9 - PARERI

1. Per provvedimenti di particolare rilevanza territoriale la Giunta comunale consulta i Consigli di quartiere, singolarmente o in forma aggregata.

Art.10 - RICHIESTE, PROPOSTE, PROMOZIONE ATTIVITA'

1. Il Consiglio di quartiere opera, con funzioni propositive, di analisi e di valutazione delle diverse problematiche, su tematiche connesse al territorio di competenza, alla popolazione ed ai servizi comunali.
2. Il Consiglio opera altresì quale referente del territorio e collabora con l'Amministrazione comunale per un'efficace e partecipata amministrazione, relativamente ai seguenti ambiti: servizi alle persone, alle famiglie e alla comunità, servizi culturali e sportivi, servizi educativi, infrastrutture di zona, servizi di trasporto pubblico, tematiche economico-sociali, tematiche ambientali.
3. Le proposte formulate dai Consigli di quartiere nelle materie di cui sopra sono trasmesse al Settore Partecipazione che ne cura l'inoltro al Presidente del Consiglio comunale ai Settori, al/alla Sindaco/Sindaca e/o agli/alle Assessori/Assessore, in base alle rispettive competenze. Questi/e sono tenuti/e a dare motivato riscontro ai Consigli dei propri intendimenti entro 30 giorni dal ricevimento della

proposta, salvo quelle riguardanti la programmazione alle quali si dà riscontro entro un termine di 60 giorni.

Il bilancio partecipativo è un'esperienza di partecipazione con cui l'amministrazione comunale condivide con la cittadinanza a quali ambiti destinare una parte delle risorse del bilancio comunale, consentendo a cittadine e cittadini di proporre e concorrere a decidere, anche per il tramite dei Consigli di quartiere, progetti a beneficio di tutta la comunità, favorendo così la corresponsabilità con tutti i soggetti del territorio e aumentando l'efficacia dell'azione amministrativa.

4. Il Consiglio di quartiere collabora, ove presente, col Punto Comunità del territorio per iniziative di carattere sociale, da gestire in modo coordinato. Il servizio sociale territoriale opera come facilitatore dei processi di lavoro di comunità.
5. Al fine di sostenere la progettazione e il finanziamento di iniziative di interesse del territorio, il Consiglio di quartiere collabora con l'Amministrazione comunale per la partecipazione a Bandi di Fondazioni o di altre realtà del territorio.
6. Al fine di rafforzare la partecipazione, il beneficio sociale, il dialogo e la corresponsabilità dei cittadini, per tutta la durata dell'esercizio finanziario, compatibilmente con i tempi previsti dalla normativa e con le disponibilità del bilancio comunale, l'Amministrazione valuta e può far proprie le proposte dei Consigli di quartiere, singolarmente o in forma aggregata, relative ad interventi e/o opere di interesse dei quartieri, favorendo l'individuazione delle priorità di intervento nell'allocazione delle risorse economiche, secondo un percorso orientato al bilancio partecipativo.
7. Al fine di realizzare attività di promozione, organizzazione di eventi, ecc., i Consigli di quartiere hanno a disposizione un budget massimo annuale e complessivo stabilito nel bilancio comunale. Lo stesso viene messo a disposizione da parte dell'Amministrazione Comunale che lo gestisce operativamente secondo le richieste dei Consigli di quartiere, con le modalità previste dai vigenti regolamenti comunali.

Art.11 - PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE,
DELLE FORME ASSOCIATIVE O DI ALTRE REALTA' DEL TERRITORIO

1. I Consigli di quartiere valorizzano e sostengono le attività degli istituti scolastici, delle associazioni senza scopo di

lucro, apartitiche, o di altre realtà che perseguono interessi collettivi, finalità civili, sociali, culturali, educative, sportive, ricreative e ambientali, operanti nel proprio territorio.

2. La valorizzazione si realizza attraverso progetti predisposti in collaborazione, o con il sostegno a proposte e progetti formulati direttamente dalle associazioni e/o istituzioni scolastiche o altre realtà del territorio, con le modalità previste dai vigenti regolamenti comunali.

Art.12 - PROMOZIONE DELLA GESTIONE CONDIVISA E RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI

1. I Consigli di quartiere promuovono la cultura del bene comune che unisce cittadini e cittadine e Amministrazione Pubblica nel perseguimento degli interessi generali, favorendo la partecipazione attiva e il civismo diffuso come fondamento di una comunità. A tal fine, con il supporto del Settore Partecipazione e di altri settori comunali interessati, collaborano alla realizzazione di progettualità partecipate facendo riferimento a quanto indicato nell'apposito "Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani".

TITOLO IV - CONSULTAZIONI E NOMINA DEI CONSIGLI DI QUARTIERE

Art.13 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. È responsabile del procedimento per la nomina dei Consigli di quartiere il/la responsabile del Settore Partecipazione o altro soggetto individuato in caso di sua assenza.

Art.14 - COMMISSIONE DI VERIFICA

1. Tutte le operazioni relative all'individuazione dei/delle componenti dei Consigli di quartiere sono verificate da una commissione, composta dal/dalla dirigente responsabile del Settore Partecipazione (che la presiede), dal/dalla Segretario/Segretaria Generale, dal/dalla Responsabile del Settore Segreteria Generale, Prevenzione della corruzione e Trasparenza, dal/dalla Responsabile del Settore Servizi Demografici e da due componenti individuati/e dal Consiglio comunale (uno/a di maggioranza e uno/a di minoranza).

Art.15 - CONSULTAZIONI

1. Partecipano alla procedura di individuazione dei candidati e delle candidate per il Consiglio di quartiere:
 - i cittadini e le cittadine italiani/e e comunitari/e che risultino residenti nel quartiere al 15° giorno antecedente la data della consultazione ed aventi età non inferiore ai 16 anni alla data della consultazione;
 - i/le cittadini/e extracomunitari/e che risultino residenti nel quartiere al 15° giorno antecedente la data della consultazione, purché gli/le stessi/e abbiano maturato un periodo di residenza nel Comune non inferiore a 5 anni consecutivi, calcolati al 15° giorno antecedente la data della consultazione ed aventi età non inferiore ai 16 anni alla data della consultazione.

Gli/Le aventi diritto al voto, suddivisi/e per quartieri di appartenenza, sono iscritti/e in appositi elenchi elaborati sulla base delle risultanze anagrafiche contenute nella banca dati del Settore Servizi Demografici del Comune e depositati presso le sedi delle consultazioni.

2. Sono nominabili in seno al Consiglio di quartiere coloro che abbiano i requisiti di cui al precedente comma 1, salvo per

quanto attiene alla residenza, essendo ammessi/e anche candidati e candidate residenti nei Comuni della provincia di Brescia.

3. Non possono candidarsi gli/le amministratori/amministratrici in carica del Comune di Brescia. Non possono altresì candidarsi coloro che ricoprono la carica di Sindaco/Sindaca, componente della Giunta e/o del Consiglio Comunale nei Comuni della Provincia di Brescia con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
4. La lista degli/delle aventi diritto a partecipare alla consultazione è predisposta dai competenti settori comunali. Per ogni partecipante, essa conterrà i seguenti dati: cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza.

Art.16 - CONVOCAZIONE DELLE CONSULTAZIONI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE.

1. Le consultazioni per l'individuazione dei candidati e delle candidate per i Consigli di quartiere sono indette dal/dalla Sindaco/Sindaca almeno 50 giorni prima della data fissata per le consultazioni stesse. Contestualmente sono convocate, a cura dell'Assessore/Assessora alla Partecipazione, le Assemblee di quartiere, per la formalizzazione delle candidature, che devono tenersi tra il 45° e il 30° giorno antecedente le consultazioni stesse.
2. Le Assemblee, a seguito della convocazione delle consultazioni, si costituiscono e designano, tramite voto palese, un/una Presidente che diriga e moderi la seduta per la presentazione delle candidature. In alternativa la seduta viene presieduta e moderata dal/dalla dipendente del Comune di Brescia presente in loco.
3. Le candidature, corredate da un numero minimo di 10 firme di residenti del quartiere e da breve presentazione scritta, possono essere depositate, dalla data di indizione delle consultazioni fino alla data in cui si tiene l'Assemblea stessa; possono essere altresì consegnate presso gli Uffici di zona fino alle ore 12.00 del giorno in cui si tiene l'ultima Assemblea di quartiere convocata. Le firme, dalle quali la candidatura dev'essere corredata, sono raccolte su apposito modulo predisposto dal/dalla responsabile del procedimento e scaricabile dal sito internet del Comune di Brescia nonché ritirabile presso gli uffici di zona.
4. La presentazione della candidatura deve essere altresì corredata dalla sottoscrizione, da parte del/della candidato/candidata, di una dichiarazione di insussistenza

delle condizioni di cui all'art. 11 del D.lgs. 235/2012 e di riconoscimento e condivisione dei principi costituzionali democratici, e dalla sottoscrizione del Manifesto della comunicazione non ostile adottato dal Comune di Brescia con deliberazione di Giunta Comunale n. 361 del 30.8.2023.

5. Ogni Assemblea raggruppa le candidature in un'unica lista composta da un numero di candidature almeno pari al numero dei componenti e delle componenti il Consiglio, aumentato del 30% (arrotondato all'unità superiore).
Non avrà luogo la consultazione nei quartieri in cui non è raggiunto il numero minimo di candidature previsto.
6. Nel caso in cui in uno o più quartieri non abbia avuto luogo la consultazione ordinaria, il/la Sindaco/a indice nuove consultazioni, entro il limite massimo di 180 giorni, con le medesime modalità riportate nei commi precedenti. Tale convocazione straordinaria ha luogo una sola volta per ciascun quartiere nell'arco del mandato. Nella consultazione straordinaria il numero minimo di candidature e di componenti da eleggere può essere ridotto di 2 unità. Nel caso in cui anche nella consultazione straordinaria non si raggiunga il numero minimo di candidature previsto il quartiere resterà privo dell'organismo di partecipazione
7. Le liste dei candidati e delle candidate sono immediatamente trasmesse alla Commissione di verifica che delibera, entro il ventisettesimo giorno antecedente la data di consultazione, in ordine alla loro ammissibilità.
8. Non è candidabile e, se già eletto/a, decade dalla carica colui/colei che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. 235/2012.

Art.17 - OPERAZIONI DI SCELTA DEI CANDIDATI E DELLE CANDIDATE

1. Le operazioni di scelta dei candidati e delle candidate si svolgono in un'unica giornata, stabilita dal/dalla Sindaco/Sindaca nel decreto di convocazione delle consultazioni.
2. Le operazioni si svolgono tutte nella medesima fascia oraria, fissata con la convocazione delle consultazioni.
3. Al fine di garantire la regolarità delle operazioni di consultazione, presso ogni sede sono presenti almeno un/una Amministratore/Amministratrice o un/una dipendente del Comune di Brescia o altri soggetti, integrati anche da cittadini e/o cittadine residenti nel quartiere, individuati/e dal/dalla Responsabile del procedimento.

È vietato promuovere le candidature o distribuire materiale durante la consultazione, sia all'interno, sia nei pressi dei seggi elettorali.

Di tutte le operazioni viene redatto, a cura dell'incaricato/incaricata dell'Amministrazione comunale, sintetico verbale che dovrà contenere l'indicazione del numero dei/delle partecipanti e dei risultati della consultazione.

4. Il voto viene espresso, a scrutinio segreto, solo presso le sedi individuate, sulla base di una scheda che riporta nome, cognome luogo e data di nascita di tutti i candidati e le candidate, in ordine casuale, mediante estrazione da parte della Commissione di verifica di cui all'art. 14, con assegnazione di numero ordinato progressivamente in un'unica lista.
5. L'elettore/elettrice è ammesso/a al voto previa verifica della propria identità tramite la presentazione di un documento di riconoscimento.
6. Gli/Le aventi diritto al voto esprimono, all'interno dell'unica lista dei candidati e candidate, una o due preferenze. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare persone di genere diverso, ove presenti, pena l'annullamento della seconda preferenza, secondo l'ordine casuale riportato sulla scheda.
7. Le operazioni di scrutinio, svolte a cura dei soggetti presenti presso ogni sede ai sensi del comma 3 del presente articolo, devono essere compiute subito dopo il termine della consultazione.
8. La Commissione di verifica di cui all'art. 14 procede alla convalida degli eletti e delle elette entro cinque giorni lavorativi dalla consultazione.

Art.18 - RICORSI SULLE OPERAZIONI DI CONSULTAZIONE

1. Le eccezioni relative alla procedura di consultazione possono essere sollevate in forma scritta, a pena di decadenza, avanti la Commissione di verifica di cui all'art. 14, nel termine perentorio di 24 ore dalla conclusione delle operazioni di consultazione.
2. La Commissione di verifica si esprime su eventuali contestazioni, insorte nel corso della votazione, nel rispetto del termine di cui all'art. 17, comma 8.

Art.19 - OPERAZIONI DI RIEPILOGO CONSULTAZIONI

1. La documentazione cartacea proveniente dalle sedi di consultazione viene raccolta a cura del/della responsabile del procedimento. Dei risultati di tutte le operazioni di consultazione il/la responsabile del procedimento dà atto in apposito verbale che viene compilato, in triplice copia, entro tre giorni dal termine delle operazioni di verifica di cui all'art. 18, ove ricorrenti. Una copia del verbale generale di scrutinio viene trasmessa al/alla Sindaco/Sindaca e al/alla Presidente del Consiglio comunale. Degli esiti generali della consultazione viene data notizia anche mediante pubblicazione sul sito internet del Comune.

Art. 20 - NOMINA DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE

1. La Giunta comunale prende atto dei risultati delle consultazioni e procede alla nomina dei Consigli di quartiere entro 30 giorni dalla trasmissione del verbale di cui al precedente art. 19.

TITOLO V - FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DI QUARTIERE

Art.21 - PRIMA SEDUTA E NOMINA DEL/DELLA PRESIDENTE

1. La prima seduta del Consiglio di quartiere viene convocata dal/dalla Sindaco/Sindaca o dall'Assessore/Assessora alla Partecipazione entro 20 giorni dalla nomina dei/delle componenti. Il Consiglio, prima di affrontare qualsiasi altro argomento, procede alla nomina del/della proprio/a Presidente. La seduta, fino alla nomina del/della Presidente, è presieduta dal/dalla componente più anziano/a di età.
2. Il/La Presidente è scelto/a, in seno al Consiglio stesso, con il voto favorevole espresso in modo palese della maggioranza dei/delle suoi/sue componenti. Se dopo due votazioni consecutive nessun candidato o candidata ottenga la maggioranza prescritta, si procede, nella stessa seduta, ad un'ulteriore votazione ed è proclamato/a eletto/a chi consegue il maggior numero di voti espressi dai/dalle presenti.
3. In caso di candidati/candidate che abbiano ottenuto il medesimo numero di voti è nominato/a Presidente il candidato o la candidata che ha ottenuto il maggior numero di voti alle consultazioni; a parità di numero di voti è nominato/a Presidente il/la più giovane di età.
4. Il Consiglio di quartiere nomina, con la medesima procedura di cui ai commi precedenti, un/una Vice Presidente che collabora con il/la Presidente nello svolgimento delle funzioni allo/alla stesso/a attribuite dal presente regolamento e svolge funzioni vicarie in caso di temporanea assenza o impedimento del/della Presidente.
5. Fino alla nomina del/della Presidente e del/della Vice Presidente potranno intervenire in seduta i soli consiglieri eletti e le sole consigliere elette.

Art.22 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE E MODALITÀ DI CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio di quartiere si riunisce, di norma, una volta ogni bimestre e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

2. La convocazione, contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, avviene in via telematica almeno tre giorni prima della seduta; in caso di convocazione urgente il termine si riduce a ventiquattro ore.
3. Il Consiglio di quartiere si riunisce su iniziativa del/della Presidente, ovvero su richiesta, al Presidente medesimo, di un terzo eventualmente arrotondato all'unità superiore dei/delle componenti del Consiglio; nel caso di convocazione su richiesta di almeno un terzo dei/delle componenti del Consiglio, la riunione dello stesso deve tenersi entro 15 giorni da quello della presentazione della richiesta.
4. Il/La Sindaco/Sindaca o l'Assessore/Assessora convoca il Consiglio di quartiere per sottoporre al suo esame tematiche rilevanti per il quartiere. Anche in tal caso la seduta è presieduta dal/dalla Presidente del Consiglio di quartiere.

Art. 23 - SEDUTE

1. Il Consiglio di quartiere si riunisce nella sede individuata dal Comune ai sensi dell'art. 2. Può riunirsi eccezionalmente in altro luogo, sempre compreso nel territorio del quartiere, per determinazione del/della Presidente contenuta nell'avviso di convocazione.
2. Le sedute sono pubbliche.
3. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei/delle componenti del Consiglio.
4. Le sedute sono presiedute dal/dalla Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal/dalla Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi/e, dal consigliere o dalla consigliera più anziano/a d'età presente.
5. Il Consiglio non può discutere riguardo ad argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
6. Nel corso della seduta, spetta al/alla Presidente o suo/a sostituto/a, così come individuato/a al comma 4, concedere e moderare gli interventi per consentire a tutti i presenti e le presenti la massima partecipazione. La priorità di intervento va ai consiglieri eletti e alle consigliere elette.
7. Nessuna decisione può considerarsi approvata ove non ottenga il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri e delle consigliere presenti.

8. In mancanza del numero legale il/la Presidente può sospendere o togliere la seduta del Consiglio. Nel secondo caso lo riconvoça nei successivi 15 giorni.

Art.24 - SEDUTE CONGIUNTE

1. Il/La Sindaco/Sindaca può convocare sedute congiunte di più Consigli o Assemblee di quartiere per trattare tematiche di rilevante importanza o di carattere comune. La sede della seduta è indicata dal/dalla Sindaco/Sindaca.
2. Due o più Consigli di quartiere possono tenere sedute congiunte per l'esame e la discussione di questioni di comune interesse, allo scopo di sottoporre agli organi dell'Amministrazione comunale istanze condivise.
3. Le sedute congiunte sono presiedute dal/dalla Presidente più anziano/a di età.

Art. 25 - VERBALE DI SEDUTA

1. Di tutti gli argomenti posti in discussione e delle decisioni adottate è redatto, a cura di un/una segretario/segretaria designato/a dal Presidente ad inizio seduta, anche a turno, tra i/le componenti del Consiglio stesso, un sintetico verbale che deve contenere i nomi dei consiglieri e delle consigliere presenti ed assenti e di colui/colei che presiede la seduta, l'oggetto delle discussioni e dei pareri espressi, il risultato delle votazioni per ciascuna proposta, i nominativi degli/delle astenuti/astenute e dei/delle contrari/contrarie; su richiesta dei consiglieri e/o delle consigliere, al verbale sono allegati testi scritti degli interventi e/o le dichiarazioni scritte che, esclusivamente in relazione ai singoli argomenti trattati, ogni componente del Consiglio può, entro e non oltre il termine della seduta, chiedere che vengano inserite a verbale.
2. Copia di tutti i verbali, redatti in formato elettronico, sottoscritti dal/dalla Presidente e dal/dalla Segretario/Segretaria, viene inoltrata ai/alle componenti del Consiglio di quartiere, che presentano eventuali osservazioni, strettamente attinenti alla esattezza di quanto riportato. I verbali vengono successivamente inviati al Settore Partecipazione tramite l'Ufficio di Zona, per la pubblicazione sul sito internet del Comune.

Art. 26 - FUNZIONI DEL/DELLA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE

1. Il/La Presidente svolge le seguenti funzioni:
 - convoca e presiede il Consiglio di quartiere e lo rappresenta con spirito di collegialità;
 - redige l'ordine del giorno, indicando la data ed il luogo delle riunioni che, per motivi particolari, possono tenersi in sede diversa da quella individuata ai sensi dell'art. 3;
 - è portavoce delle istanze e delle proposte del Consiglio di quartiere nei confronti degli organi dell'Amministrazione comunale;
 - adempie alle altre funzioni stabilite dal presente regolamento e dà attuazione alle decisioni adottate dal consiglio di quartiere;
 - convoca e presiede l'Assemblea di quartiere;
 - viene invitato/a ai lavori delle Commissioni consiliari qualora si esaminino argomenti rilevanti riguardanti il territorio del quartiere;
 - è l'unica figura di riferimento cui è affidata l'interlocuzione con gli Uffici di Zona cui il quartiere fa riferimento;
 - garantisce piena trasparenza e diffusione ai consiglieri e alle consigliere della documentazione e della corrispondenza (cartacea e telematica) inerente l'attività del Consiglio;

2. Il/La Presidente può delegare al/alla Vice Presidente, ove lo ritenga opportuno, una o più funzioni di sua competenza.

Art.27 - GRUPPI DI LAVORO TEMATICI DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE

1. Per l'esame e l'approfondimento di specifiche tematiche, o per la elaborazione di progetti partecipati relativi a interventi che interessano il territorio di competenza, il Consiglio di quartiere può costituire al proprio interno gruppi di lavoro tematici - anche temporanei - aperti alla partecipazione dei/delle residenti e delle realtà territoriali del quartiere, al fine di formulare proposte all'Amministrazione.

2. Il verbale di costituzione dei gruppi di cui al comma 1 ne determina la composizione, il mandato, ed eventualmente il termine entro il quale deve concludere i lavori.

3. Ciascun gruppo è coordinato da un/una consigliere/consigliera di quartiere, il/la quale non potrà avere più di un gruppo di competenza. I consiglieri e le consigliere che svolgono le funzioni di coordinamento di un gruppo, se lo desiderano, possono comunque partecipare, come componenti, ad altri gruppi di lavoro.

4. Tali gruppi hanno il compito di elaborare proposte ed iniziative tematiche da sottoporre al Consiglio di quartiere.
5. Il/La consigliere/consigliera coordinatore/coordinatrice redige sintetico verbale delle riunioni e lo trasmette a tutti i/le componenti del Consiglio di quartiere e del gruppo di lavoro.

Art.28 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA DI QUARTIERE

1. Il/La Presidente convoca e presiede l'Assemblea di quartiere almeno una volta l'anno informando l'Assessore/Assessora alla Partecipazione. Le sedute dell'Assemblea di quartiere sono pubbliche, vengono adeguatamente pubblicizzate mediante appositi avvisi e/o comunicati stampa, nonché per mezzo del sito internet istituzionale del Comune. In occasione delle assemblee il/la Presidente, oltre a trattare argomenti di interesse generale del territorio di competenza, riferisce sinteticamente sull'attività svolta dal Consiglio di quartiere. Delle sedute viene redatto sintetico verbale.
2. Se il/la Presidente non provvede alla convocazione annuale dell'Assemblea di quartiere, provvede alla convocazione il/la Sindaco/Sindaca o l'Assessore/Assessora alla Partecipazione.

Art.29 - ASSEMBLEA DEI/DELLE PRESIDENTI DEI CONSIGLI DI QUARTIERE

1. L'Assemblea dei/delle Presidenti dei Consigli di quartiere è organo consultivo e di coordinamento per l'esame di tematiche relative all'intero territorio comunale.
2. L'Assemblea dei/delle Presidenti è luogo di confronto e di reciproca informazione tra i quartieri e gli organi dell'Amministrazione comunale.
3. L'Assemblea dei/delle Presidenti dei Consigli di quartiere è convocata dal/dalla Sindaco/Sindaca o dall'Assessore/Assessora alla Partecipazione, almeno due volte l'anno, su tematiche di volta in volta da questi individuate.
È prevista annualmente, da parte dell'Assessore/Assessora con delega al bilancio, la presentazione dello schema di Bilancio di previsione, dopo la presentazione alla competente commissione consiliare e prima dell'approvazione in Consiglio Comunale.
4. L'Assemblea è altresì convocata qualora lo richiedano almeno 1/3 dei/delle Presidenti dei Consigli di quartiere.

5. All'Assemblea sono invitati/e e partecipano anche i/le componenti della Commissione consiliare "Politiche della sicurezza, vigilanza, decentramento dei servizi e partecipazione" l'Assessore e l'Ufficio di Presidenza della Commissione consiliare competenti per materia.
6. L'Assemblea dei/delle Presidenti esercita la propria attività per un periodo corrispondente alla durata in carica dei Consigli di quartiere. Di ogni seduta è redatto sintetico verbale, da trasmettere al Settore Partecipazione per la pubblicazione sul sito istituzionale.

TITOLO VI - RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE, CON ALTRI ORGANISMI
E CON GLI UFFICI DECENTRATI

Art.30 - RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Annualmente l'Assessore/Assessora alla Partecipazione riferisce alla Commissione consiliare "Politiche della sicurezza, vigilanza, decentramento dei servizi e partecipazione" e, successivamente, al Consiglio comunale, sul livello di partecipazione riscontrato e sull'attività dei Consigli di quartiere, sulla base di relazioni inoltrate dai/dalle Presidenti dei Consigli di quartiere stessi. Le relazioni devono pervenire entro il 30 novembre di ogni anno.
2. E' applicato il regolamento per il funzionamento del Consiglio e della Giunta comunali per l'audizione dei/delle Presidenti dei Consigli di quartiere.
3. Nella seduta della Commissione in cui l'Assessore/a presenta la sua relazione annuale, in rappresentanza di tutti i consigli di quartiere interverrà un/una Presidente delegato/a ed eletto/a dall'Assemblea dei Presidenti dei Consigli di Quartiere (ogni Presidente potrà intervenire solo una volta nell'arco della consiliatura).

Art.31 - RAPPORTI CON ORGANISMI CONSULTIVI

1. L'Assemblea dei/delle Presidenti dei Consigli di quartiere nomina, con voto palese:
 - un/una rappresentante per l'Ufficio di Presidenza all'interno delle Consulte comunali istituite ai sensi dell'art. 52 dello Statuto;
 - un/una rappresentante del territorio o dei territori interessati, all'interno degli osservatori costituiti dalla Giunta Comunale, secondo quanto previsto dai relativi provvedimenti istitutivi;
 - un/una rappresentante all'interno del Consiglio di indirizzo del welfare comunale, secondo quanto previsto dal relativo provvedimento istitutivo
2. Per ogni nomina ciascun Consiglio di quartiere può candidare un/una solo/a rappresentante scelto/a tra gli/le eletti/elette.

Art.32 - RAPPORTI CON L'URBAN CENTER

1. I Consigli di quartiere, tramite il Settore Partecipazione, promuovono la collaborazione con l'Urban Center di Brescia per percorsi informativi, incontri e progettazione partecipata in materia urbanistica, infrastrutturale e ambientale riferiti al territorio interessato.

Art.33 - RAPPORTI CON GLI UFFICI DECENTRATI

1. Il Settore Partecipazione costituisce il collegamento tra l'Amministrazione comunale e i Consigli di quartiere, con cui collabora anche tramite gli uffici di zona.
2. Gli uffici di zona offrono ai cittadini e alle cittadine e alle realtà territoriali le informazioni sulla città e sull'attività del quartiere e del Consiglio; raccolgono le richieste e le segnalazioni su problemi del quartiere; sono punto di raccordo operativo con i Consigli e i/le Presidenti di quartiere, coadiuvandoli/e nell'esercizio delle loro funzioni e offrendo la necessaria consulenza.
3. I verbali delle sedute dei Consigli di quartiere e le relazioni annuali di cui all'art. 30 sono tempestivamente trasmessi in copia, anche in forma elettronica, ai rispettivi uffici di zona dove sono conservati e possono essere consultati.

Art.34 - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PROMOZIONE DELLE INIZIATIVE

1. Al fine di favorire la comunicazione tra Consiglio di quartiere e territorio, il Settore Partecipazione promuove la pubblicizzazione delle iniziative dei Consigli di quartiere, fornendo supporto per la produzione e la stampa di materiale informativo (volantini, locandine, ecc.. I Consigli di quartiere si avvalgono del supporto di un/una addetto/addetta stampa e amministratore/amministratrice dei canali social autorizzati, nominato/a dall'Amministrazione Comunale, che facilita la veicolazione delle informazioni in entrata e in uscita, garantendo uno standard grafico minimo. La comunicazione social (Facebook, Instagram o altri canali ufficiali) viene gestita con l'ausilio dell'amministratore/amministratrice nominato/a, che cura l'uniformità dello stile comunicativo, la continuità, la tempestività e l'esattezza di quanto viene pubblicato.

Art.35 - FORMAZIONE

1. L'Amministrazione Comunale promuove interventi formativi a favore dei consiglieri e delle consigliere, dei/delle Presidenti, con particolare riguardo ai contenuti del presente regolamento, alla comunicazione istituzionale ai cittadini e alle cittadine, e in generale al funzionamento dei Consigli di quartiere e dell'Amministrazione comunale.

TITOLO VII - CESSAZIONE DALLE CARICHE

Art.36 - CESSAZIONE DALLA CARICA DI CONSIGLIERE/CONSIGLIERA DI QUARTIERE

1. Il/La componente del Consiglio di quartiere cessa per:
 - dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al/alla Presidente del Consiglio di quartiere che provvede a darne prontamente comunicazione al/alla Presidente del Consiglio comunale;
 - impossibilità sopravvenuta/impedimento che non consenta la prosecuzione dell'incarico;
 - perdita dei requisiti stabiliti dal presente regolamento, accertata dalla Commissione di verifica di cui all'art. 14, e dichiarata dalla Giunta ai sensi del successivo comma 2;
 - decadenza - a fronte di tre assenze ingiustificate consecutive - dichiarata, su proposta del/della Presidente del Consiglio di quartiere, con il voto favorevole della maggioranza dei/delle componenti del Consiglio di quartiere stesso

2. In caso di cessazione di componenti del Consiglio di quartiere la Giunta comunale, previa verifica del/della dirigente del Settore Partecipazione, procede alla sostituzione, ricorrendo, ove possibile, al candidato o alla candidata che segue nell'elenco stilato in sede di nomina del Consiglio di quartiere stesso. In caso contrario il Consiglio di quartiere opera con un numero ridotto di consiglieri e consigliere, sempre che i/le componenti rimasti/e siano almeno la metà più uno rispetto al numero dei/delle componenti previsti/e dall'art. 6. Diversamente si procede a dichiarare lo scioglimento del Consiglio di quartiere, ai sensi dell'art. 38.

Art.37 - DECADENZA E CESSAZIONE DEL/DELLA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE

1. Il/La Presidente del Consiglio di quartiere decade dalla carica, oltre che in caso di perdita dei requisiti richiesti per la nomina, anche per impedimento a svolgere le proprie funzioni per un periodo superiore a sei mesi. La decadenza è proclamata dal Consiglio di quartiere nella prima riunione utile, convocata dal/dalla Sindaco/Sindaca o dall'Assessore/Assessora alla Partecipazione. La nomina del/della nuovo/a Presidente avviene nella medesima seduta,

salvo che non sia necessario procedere alla sua sostituzione come consigliere/consigliera, nel qual caso si procede come precisato nel precedente art. 36, comma 2.

2. Il/La Presidente del Consiglio di quartiere cessa della carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia motivata, messa a verbale e votata con voto palese dalla maggioranza assoluta dei/delle componenti il Consiglio di quartiere, convocato appositamente con le modalità di cui al precedente art. 22 comma 3. La mozione di sfiducia deve contenere il nome del/della nuovo/a Presidente proposto/a.
3. Se la mozione di sfiducia è approvata, il Consiglio di quartiere procede, nella seduta immediatamente successiva, convocata dal/dalla Sindaco/Sindaca o Assessore/Assessora alla Partecipazione, alla nomina del/della nuovo/a Presidente, secondo quanto previsto dal precedente art. 21.

Art.38 - SCIoglimento DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio di quartiere viene sciolto dalla Giunta comunale, quando:
 - non adempia, nonostante sollecitazioni scritte da parte dell'Assessore/Assessora alla Partecipazione, alle funzioni proprie o ad esso attribuite dallo Statuto e dal presente Regolamento;
 - non possa esserne assicurato il normale funzionamento e lo svolgimento delle attività di competenza per dimissioni, per perdita dei requisiti o per sopravvenuto impedimento permanente di più della metà dei/delle propri/e componenti, non sostituibili, per mancanza di candidati e candidate, ai sensi dell'art. 36.
2. In caso di scioglimento si procede a nuove consultazioni, limitatamente al territorio interessato, con le modalità di cui all'art. 16, da svolgersi entro 180 giorni.

Art.39 - NORMA FINALE

1. Il/la dirigente del Settore Partecipazione cura la redazione delle norme di dettaglio e dei modelli per le attività previste dal presente regolamento, inseriti in un apposito "vademecum per i Consigli di quartiere".